

CLAUSOLE ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

(Clausole CGAS)

Edizione 2006

CLAUSOLE ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

Edizione 2006

Macchinari, apparecchi, strumenti, mobili e veicoli (Clausola TR 21/2006i)	2
Merce in trasloco ed effetti (Clausola TR 22/2006i).....	2
Oggetti di valore artistico o d'amatore (Clausola TR 23/2006i)	3
Arresto delle istallazioni frigorifere (Clausola TR 24/2006i).....	3
Influssi della temperatura (Clausola TR 25/2006i).....	4
Animali vivi (Clausola TR 26/2006i)	4
Sciopero, disordini, terrorismo (Clausola TR 27/2006i).....	5
Diritti doganali e imposte di consumo (Clausola TR 28/2006i).....	6

Macchinari, apparecchi, strumenti, mobili e veicoli

(Clausola TR 21/2006i)

Traduzione: In caso di contestazione fa fede il testo originale tedesco

1. In caso di avaria - se assicurata – l'assicuratore rimborsa i costi della riparazione; la stessa è da effettuarsi - tenuto conto delle eventuali spese di trasporto, nel luogo dove può essere realizzata in modo appropriato contenendone i costi. Un minor valore dopo la riparazione non è assicurata.
2. In deroga all'art. 10 delle CGAS 2006, l'assicuratore rimborsa per l'avaria o la perdita di parti singole, se assicurate, solo la proporzione esistente tra la somma assicurata ed il valore di sostituzione di un oggetto nuovo e simile.
3. Qualora la sostituzione delle parti avariate risulti essere per l'assicuratore meno costosa della riparazione, o nel caso in cui le parti siano andate smarrite, l'assicuratore rimborsa il valore delle parti da sostituire (senza corresponsione del supplemento per "l'utile sperato", anche se questo fosse stato assicurato), così come le spese per la loro sostituzione, dedotto il valore delle parti avariate.
4. Se non diversamente concordato, sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da scheggiatura, graffiatura, scalfittura ed abrasione, così come lo staccarsi di parti incollate e di rivestimenti.

Merce in trasloco ed effetti personali

Clausola TR 22/2006i

1. Nel caso di perdita parziale o avaria - nella misura in cui le stesse siano assicurate - l'assicuratore rimborsa:
 - a) le spese per la riparazione, con esclusione però del minor valore in seguito alla riparazione
 - b) il valore d'assicurazione proporzionale nel caso di oggetti o parti di questi andati smarriti, o non più riparabili, o nel caso in cui le spese di riparazione superino il valore di assicurazione degli oggetti o delle parti di oggetti avariate.
2. L'assicuratore rimborsa solo le spese per la riparazione o il valore di assicurazione proporzionale degli oggetti avariati o mancanti anche nel caso in cui tali oggetti siano parte di un gruppo o di unità composte da diversi pezzi (servizio, set, accessori, opere in più volumi) e le parti restanti perdano di valore, in quanto il gruppo non risulti più integro o in seguito alla riparazione degli oggetti avariati, non sia più uniforme.
3. Se non diversamente concordato, sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da scheggiatura, graffiatura, scalfittura ed abrasione, così come lo staccarsi di parti incollate e di rivestimenti.

Oggetti di valore artistico o d'amatore

Clausola TR 23/2006i

Per l'assicurazione di oggetti di valore artistico o d'amatore valgono, a complemento delle CGAS 2006, le seguenti disposizioni:

1. Per il trasporto degli oggetti è necessario prendere tutti i provvedimenti a protezione degli stessi in conformità ai metodi utilizzati dagli specialisti.
2. La somma assicurata pattuita non comprova il valore delle cose assicurate. In caso di danno, tale valore dev'essere dimostrato dall'avente diritto.

3. In caso di sinistro sarà una perizia - in conformità all'art. 19 delle CGAS 2006 - a stabilire se l'oggetto può essere riparato o restaurato e ad indicarne i relativi costi. In caso positivo l'assicuratore può pretendere l'esecuzione della riparazione o del restauro. Se gli esperti constatano che, nonostante la riparazione o il restauro, il valore dell'oggetto è inferiore a quello originario, l'assicuratore non rimborsa solo i costi della riparazione, ma anche il minor valore dell'oggetto stesso. Nel caso in cui l'assicuratore rinunci all'esecuzione della riparazione o del restauro, lo stipulante deve essere risarcito sulla base della differenza, stabilita dagli esperti, tra il valore dell'oggetto in stato integro ed il valore dello stesso in stato di avaria.
4. Se, prima della fine del viaggio, un oggetto viene venduto ad un prezzo inferiore rispetto alla somma assicurata, la garanzia dell'assicuratore è limitata al prezzo di vendita.

Arresto delle installazioni frigorifere

Clausola TR 24/2006i

1. In deroga alle esclusioni degli "influssi della temperatura" e "ritardo" previste dall'art. 4 b) delle CGAS 2006, l'assicurazione copre il deterioramento delle merci causato dall'arresto completo delle installazioni frigorifere o termiche.
2. La copertura assicurativa, ai sensi del paragrafo 1, esplica i suoi effetti solo se:
 - a. l'arresto è stato causato dalla perdita o dal danneggiamento di queste installazioni e
 - b. questo arresto sia durato, per i trasporti terrestri e i magazzinaggi, almeno 8 ore consecutive.
3. Sono escluse dalla copertura:
 - a. in caso di assicurazione secondo art. 2 a) delle CGAS 2006 e cpv. 1 di questa clausola
 - le bruciature da freddo
 - b. in caso di assicurazione secondo art. 2 b) delle CGAS 2006 e cpv. 1 di questa clausola
 - le bruciature da freddo
 - l'imbrattamento e l'inquinamento della merce causata dalla scarsa igiene dei contenitori e dai mezzi di trasporto usati.

Influssi della temperatura

Clausola TR 25/2006i

1. In deroga alla esclusione degli "influssi della temperatura" previste dall'art. 4 b) delle CGAS 2006, l'assicurazione copre il deterioramento delle merci causato da un influsso di temperatura.
2. Detta copertura è accordata a condizione che:
 - a. le merci siano in perfetta condizione all'inizio del periodo assicurativo e che la preparazione, la congelazione o la refrigerazione siano state effettuate in maniera adeguata;
 - b. il contraente abbia preso tutte le misure adeguate affinché le temperature prescritte vengano mantenute per tutta la durata del periodo assicurativo.
3. Sono escluse dalla copertura:
 - a. le bruciature da freddo
 - b. l'imbrattamento e l'inquinamento della merce causata dalla scarsa igiene dei contenitori e dai mezzi di trasporto usati.

Animali vivi**Clausola TR 26/2006i**

E' assicurata la perdita consecutiva alla morte, alla macellazione ordinata dalle autorità ufficiali o da un veterinario, allo smarrimento degli animali, nella misura in cui tale perdita sia prodotta da un evento menzionato nell'art. 2 a) delle CGAS 2006.

Sciopero, disordini, terrorismo**Clausola TR 27/2006i**

1. In deroga alle esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione, sono assicurati:
 - la perdita o l'avaria delle merci o dei valori assicurati
 - contributi per avaria generale che risultano a carico della merce o dei valori assicurati in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, così come la merce o i valori divenuti inutilizzabili a causa di un'avaria generale,

che sono conseguenza diretta di:

- 1.1 persone che prendono parte a scioperi, serrate o sommosse di qualsiasi natura
- 1.2 terrorismo

Sono inoltre assicurate la perdita e l'avaria di merce o di valori assicurati dovuti all'intervento delle forze dell'ordine del potere pubblico, in relazione a questi eventi.

2. Questa estensione dell'assicurazione non ha, tuttavia, più effetto nel momento in cui gli eventi menzionati assumono i connotati di una guerra, di un evento analogo alla guerra (per e. occupazione di territori stranieri, incidenti di fron-tiera), di una guerra civile, di una rivoluzione o ribellione così come di preparativi o di misure belliche.
3. Sono esclusi dall'assicurazione i danni indiretti, anche nel caso in cui gli stessi siano attribuiti al fatto che il viaggio, a seguito di eventi in conformità al paragrafo 1, sia stato annullato, non sia stato completato, o sia stato differito.
4. Fintanto che il viaggio non abbia avuto inizio, l'assicuratore può disdire in ogni momento l'assicurazione prestata in base a questa clausola con un preavviso di 24 ore.

Diritti doganali e imposte di consumo

Clausola TR 28/2006i

1. In complemento al valore di assicurazione sono assicurati i diritti doganali e le imposte di consumo. La rispettiva somma da assicurare deve essere dichiarata separatamente.
2. L'assicuratore rimborsa i diritti doganali e le imposte di consumo pagate solo per quelle merci che, a causa di un evento assicurato, siano state perse o risultino avariate. Gli importi dei diritti doganali e delle imposte di consumo restituiti devono essere versati all'assicuratore.
3. Per evitare il pagamento dei diritti doganali e delle imposte di consumo, l'assicuratore può, al pagamento della somma assicurata dall'assicurazione delle merci, pretendere che il contraente distrugga la merce avariata o rinunci ai diritti di proprietà nei confronti della stessa.